



VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

n. 31 del 24 MARZO 2026

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO ED A RAPPRESENTARE L'ENTE NEL PROCEDIMENTO RELATIVO AL RISCORSO PROPOSTO DA PENNY MARKET S.R.L. AVVERSO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO TARI EMESSE PER L'ANNO 2020 DAL COMUNE DI BORGOMANERO.

L'anno **DUEMILAVENTISEI** addì **VENTIQUATTRO** del mese di **MARZO**, alle ore **OTTO e minuti TRENTACINQUE**, nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, si è riunita la **Giunta Comunale** nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
BOSSI SERGIO	SINDACO	SI
ZANETTA IGNAZIO STEFANO	VICESINDACO	SI
CERUTTI FRANCO	ASSESSORE	SI
ZANETTA ELISA LUCIA	ASSESSORE	SI
VALSESIA FRANCESCO CARLO	ASSESSORE	SI
ABBATE LOREDANA	ASSESSORE	SI
Totale Presenti: 6		Totali Assenti: 0

Assiste il Segretario Generale Michele Crescentini, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Sergio Bossi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sì da atto che il Segretario Generale Michele Crescentini, assiste la seduta in video conferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il ricorso presentato da Penny Market S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica *pro tempore*, C.F. 01737790186 e Partita I.V.A. 12619750156, con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), Strada Padana Superiore 11 n. 2/B, nel quale la società ha contestato l'avviso di accertamento TARI emesso dal Comune di Borgomanero per l'anno 2020, chiedendone l'annullamento;

Ritenuto, sulla base di elementi assunti presso l'Ufficio Tributi del Comune, che l'avviso di accertamento TARI emesso risulti legittimo e giuridicamente fondato;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere a costituirsi nel predetto contenzioso ai fini di salvaguardare la pretesa impositiva dell'Ente, affidando la rappresentanza del Comune ad un legale esterno, a fronte della materia, oggetto di contenzioso, che richiede specifiche competenze;

Visto il preventivo di spesa trasmesso a tal fine dallo Studio Legale Fogagnolo di Ivrea, specializzato in materia tributaria degli Enti Locali, che ha già difeso con esito positivo il Comune in altri contenziosi tributari e che garantisce, a fronte della conoscenza della controversia e dell'attività svolta esclusivamente a favore dei Comuni, un'assistenza specialistica in materia;

Ritenuto tale preventivo congruo per le esigenze dell'Ente e considerato che le motivazioni esposte al punto precedente possano costituire a tutti gli effetti le ragioni della scelta diretta del fornitore da parte dell'Amministrazione, a fronte di quanto richiesto dal D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici);

Visto l'art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36; il quale dispone che: *«le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante»;

Ritenuto di poter, quindi, procedere all'affidamento diretto dell'incarico, in quanto conforme alla normativa vigente, e rimandato al Funzionario responsabile l'adozione dei relativi provvedimenti;

Visto l'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 3bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88 e successive modifiche, relativo alla capacità di stare in giudizio dell'Ente locale;

Considerato che tale norma dispone che *«l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio»;*

Visto altresì l'art. 48 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali) in merito alle competenze della Giunta Comunale;

Viste le sentenze del 30 maggio 2000 n. 7190, del 9 febbraio 2000 n. 1442 e del 10 ottobre 1992 n. 11064, con le quali la Corte di Cassazione ha ripetutamente sostenuto che la competenza a decidere l'instaurazione di un giudizio da parte di un ente locale o la resistenza in giudizio dello stesso spetta alla Giunta Comunale;

Ritenuto che, pur a fronte delle modifiche apportate all'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992 dall'art. 3bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88 e successive modifiche, tale deliberazione della Giunta Comunale rimanga comunque necessaria per legittimare la costituzione in giudizio del Comune, ovvero l'instaurazione di un diverso giudizio da parte dell'Ente;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) Di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune in tutti i gradi, sia come parte resistente, sia come parte attrice in appello o interveniente, fino all'eventuale ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 546/1992 e successive modifiche, nel contenzioso tributario proposto da Penny Market S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica *pro tempore*, C.F. 01737790186 e Partita I.V.A. 12619750156, con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), Strada Padana Superiore 11 n. 2/B, avverso l'avviso di accertamento TARI emesso dal Comune di Borgomanero per l'anno 2020, in quanto tale provvedimento appare legittimo e giuridicamente fondato;
- 2) Di dare atto che l'Ente sarà rappresentato in giudizio, per le motivazioni di cui in premessa e giusta delega da conferire da parte del Sindaco, dall'Avv. Maurizio Fogagnolo del Foro di Ivrea, accordando allo stesso ogni facoltà prevista dalla legge, incluse quelle di farsi sostituire, rinunciare alla lite, transigere e conciliare ed eleggendo domicilio, a tal fine, presso il suo studio, in Ivrea (TO), Via G. Jarvis n. 60;
- 3) Di demandare al dirigente Area Finanze l'adozione del relativo provvedimento di spesa, sulla base del preventivo acquisito agli atti;

Con successiva votazione favorevole unanime, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Sergio Bossi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Michele Crescentini

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.



ATTESTAZIONE ESEGUIBILITÀ

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 31 DEL 24/03/2026

* * * * *

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, lì 02/04/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Michele Crescentini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 31 DEL 24/03/2026

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

(Art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

L'addetto alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 03/04/2026 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e comunicata contestualmente ai Capigruppo consiliari.

Borgomanero, li 03/04/2026

IL MESSO COMUNALE
Gaudino Alberto

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).
